



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 283 DELL' 11 marzo 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell'11 marzo 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 38

### RECLAMI

Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Maurizio **GANZ** (gara Ancona-Reggina del 7/3/04 - C.U. n. 279 del 9/3/04). **Procedura d'urgenza**.

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Maurizio Ganz, tesserato per la Soc. Ancona, la squalifica per una giornata effettiva di gara, per comportamento non regolamentare in campo, ha proposto reclamo con procedura di urgenza lo stesso tesserato, chiedendo:

- in via preliminare, che codesta Commissione accerti l'erroneità del referto arbitrale ed accetti l'utilizzo delle immagini televisive al fine di dimostrare che il Ganz non ha in realtà commesso l'infrazione ("fallo di mano") sanzionata con la seconda ammonizione e con la conseguente espulsione;
- in via principale, l'annullamento o la revoca della sanzione.

Più in particolare, la reclamante osserva che la prova televisiva evidenzia come il Ganz non abbia colpito con la mano il pallone (erroneamente rilevato dall'assistente e non dal direttore di gara); sempre secondo la reclamante, sussisterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva ex art. 31 C.G.S., gravando su questa Commissione il potere-dovere



*“di colmare l’ingiusto ed illegittimo vuoto normativo nella parte in cui non prevede specificamente che l’uso della prova TV debba essere consentito non solo nella direzione di condannare quanto non rilevato [...] ma anche nella opposta direzione di assolvere non solo soggettivamente ma anche oggettivamente chi non ha commesso il fatto oggetto della sanzione”.*

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene inammissibile il presente reclamo d’urgenza ex art. 32 comma 9 C.G.S.

Nel caso di specie, infatti, non è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova, così come disciplinato dall’art. 31 del C.G.S.

L’art. 31 a2) prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o filmati solo *“qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”* (fattispecie diversa da quella qui contestata).

L’art. 31 a4), da parte sua, consente l’utilizzo di immagini televisive – volte a dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione – ma solo in sede di reclamo avverso sanzioni irrogate per condotta violenta (e quindi non per un fallo di mano, non qualificabile certo come condotta violenta bensì come *“comportamento non regolamentare”*).

Trattandosi, fra l’altro, di un mezzo di prova di carattere eccezionale, ammesso solo in circostanze tassativamente indicate dal Codice di Giustizia Sportiva, non è ipotizzabile una sua applicazione in via analogica a fattispecie non previste.

Non può poi trovare in alcun modo accoglimento la tesi sostenuta dalla difesa del reclamante in base alla quale sussisterebbe, in capo a questa Commissione, il potere di colmare lacune normative. Non è infatti ipotizzabile che un organo di giustizia sportiva (non solo questa Commissione, ma ogni altro organo, compreso il Giudice Sportivo) possa colmare, con i propri provvedimenti, asseriti vuoti normativi o regolamentari, in quanto ciò comporterebbe un grave travalicamento dei propri compiti istituzionali. E ciò indipendentemente dal fatto che questa Commissione condivide o meno l’auspicata esigenza di estendere le ipotesi di ammissibilità della prova televisiva cd. *“a discolpa”*.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO L’11 MARZO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*